

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2026, n. 25-2294

D.G.R. n. 1-6496 del 13/02/2023. Nomina di consulente tecnico di parte ex art. 201 c.p.c. dei dottori Roberto Testi e Romeo Brambilla nel giudizio avviato da privati avanti al Tribunale di Torino. Spesa di Euro 3.660,00 o.f.i. sul cap. 135611/2026.



Seduta N° 146

Adunanza 02 MARZO 2026

Il giorno 02 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

DGR 25-2294/2026/XII

OGGETTO:

D.G.R. n. 1-6496 del 13/02/2023. Nomina di consulente tecnico di parte ex art. 201 c.p.c. dei dottori Roberto Testi e Romeo Brambilla nel giudizio avviato da privati avanti al Tribunale di Torino. Spesa di Euro 3.660,00 o.f.i. sul cap. 135611/2026.

A relazione di: Vignale

Premesso che con la D.G.R. n. 1-6496 del 13 febbraio 2023 la Giunta regionale ha autorizzato la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale, a costituirsi, a mezzo degli Avv.ti Marialaura Piovano e Gabriella Fusillo dell'Avvocatura Regionale e dell'Avv. Teodora Marocco dello Studio legale Gianni & Origoni di Milano, nel giudizio promosso dai signori Chiara Rivetti ed Aldo Lamberti, quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne Luca Lamberti, avanti al Tribunale di Torino (rubricato R.G. n. 22282/2022) per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della Regione per la lesione del diritto alla salute del minore a causa dell'asserita violazione degli obblighi di legge previsti in tema di "valori limite" di concentrazione di inquinanti nell'aria e per l'effetto condannare la Regione al risarcimento in forma specifica ad adottare misure idonee volte al rispetto e mantenimento dei valori limite e in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, a favore del minore.

Rilevato che il Giudice incaricato del Tribunale di Torino ha da ultimo disposto una consulenza tecnica d'ufficio ponendo al consulente tecnico incaricato, dr.ssa Francesca Vergari, medico legale, il seguente quesito: *"Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuti tutti gli accertamenti ed esami opportuni sul periziando,1) Ricostruisca la patologia di Luca sulla base della documentazione in atti, evidenziando la eventuale evoluzione della malattia nel corso degli anni; 2) descriva il CTU l'attuale sintomatologia di Luca Lamberti (bronchite e asma o altre patologie); 3) tenuto conto di quanto accertato in questo giudizio in merito ai quantitativi di*

particolato ... eccedenti il limite consentito dalla normativa nazionale e tenuto altresì conto della condizione fisica del minore antecedente ai fatti per cui è causa, dica il CTU se le condizioni di salute come più sopra accertate siano state causalmente determinate e/o eventualmente aggravate dalle concentrazioni di particolato PM10 e PM5 e biossido di azoto superiore a quella consentita dalla normativa nazionale, specificando se in mancanza di tali sforamenti, la patologia del minore non sarebbe sussistita o non si sarebbe aggravata; 4) dica il CTU se la malattia del minore avrebbe potuto essere evitata o quantomeno ridotta adottando misure di protezione (ad esempio mascherine o altri presidi) oppure condotte o comportamenti che avrebbero potuto limitare l'esposizione del minore agli agenti inquinanti; 5) dica se sia derivata al minore un'invalidità temporanea o parziale ... 6) dica se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psico-fisica del soggetto, indicandone in caso affermativo l'incidenza percentuale, anche eventualmente in termini di aggravamento di una pregressa patologia; nell'indicare l'incidenza percentuale tenga espresso conto dell'incidenza dei postumi sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (cd. danno dinamico-relazionale); inoltre, il consulente: ... in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. valuterà il danno biologico sulla base dei recenti baremès medico-legali predisposti da SIMLA (Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni) nel 2025. in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, dovrà spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamico-relazionale permanente; 7) dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o altri trattamenti, precisandone natura, costo e possibilità di gratuito conseguimento ad onere del S.S.N.: in caso affermativo stabilisca la riduzione percentuale del grado di invalidità permanente ... 8) fornisca, con riferimento alla natura, all'afflittività e alla durata della malattia e all'entità dei postumi permanenti, elementi idonei a valutarne i riflessi d'ordine soggettivo...e in particolare: a) se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia e dei postumi permanenti sul "fare quotidiano"; b) quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi o limitati; c) quale sia stato e quale sia il grado di sofferenza fisica delle cure praticate; d) la necessità di terapie continuative; e) eventuali ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta"; 9) Manda al CTU di tentare la conciliazione tra le parti." ;

rilevato altresì che il CTU ha indicato la data del 9 marzo 2026 per l'inizio delle operazioni peritali, data entro la quale le parti debbono nominare i propri consulenti tecnici.

Dato atto che il Settore regionale Avvocatura rileva:

- che il quesito formulato dal Giudice presenta profili di elevata complessità medico-legale, con specifico riguardo all'accertamento del nesso eziologico tra le condotte contestate e i danni lamentati dagli attori, ambito che richiede competenze medico-scientifiche altamente specialistiche e interdisciplinari;
- che l'Amministrazione non dispone, al proprio interno, di professionalità in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche idonee a far fronte al suddetto quesito, rendendosi pertanto necessario il ricorso a consulenti esterni;
- che il dottor Roberto Testi, medico-legale e dirigente dell'ASL Città di Torino, già inserito nel panel dei consulenti degli indagati nel processo penale cd. "Smog" (processo che aveva visto coinvolta, tra gli altri, anche la Regione Piemonte ed era terminato con sentenza di non luogo a procedere), ha collaborato a titolo gratuito con l'Avvocatura regionale nella predisposizione della comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, con specifico riferimento ai profili medico-legali della vicenda, e in particolare all'accertamento del rapporto eziologico tra la condotta contestata dagli attori e le conseguenze dannose di cui si chiede il risarcimento;
- che la prosecuzione dell'incarico in qualità di Consulente Tecnico di Parte garantisce coerenza, continuità e unitarietà nell'impostazione difensiva dell'Amministrazione, evitando duplicazioni di attività istruttoria e assicurando un più efficace supporto tecnico nelle operazioni peritali disposte

dal giudice;

- che, alla luce di tali elementi, sussiste la necessità di continuare ad avvalersi della professionalità del dott. Roberto Testi anche quale Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Regione.

Dato atto della disponibilità manifestata dal dott. Roberto Testi con nota mail del 24/02/2026 (agli atti dell'Avvocatura regionale), nella quale lo stesso, evidenziata la specificità e multidisciplinarietà del quesito medico sottoposto dal Giudice, ha espresso la necessità di essere affiancato da uno specialista in epidemiologia, individuato nel dott. Romeo Brambilla, dirigente del SISP Asl Città di Torino, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore della sanità pubblica e dell'analisi dei dati epidemiologici, strettamente pertinenti all'oggetto del giudizio, comunicando altresì che, trattandosi di attività intramoenia, la tariffa prevista dall'Ufficio Libera Professione della ASL Città di Torino è pari a euro 1.500,00 oltre IVA per ciascun professionista.

Dato atto altresì che il Settore regionale Avvocatura ritiene di condividere la necessità, rappresentata dal dott. Roberto Testi, di avvalersi di professionalità eterogenee, in considerazione della complessità e multidisciplinarietà del quesito – tale da coinvolgere diverse branche della medicina.

Dato atto che la Direzione Regionale Sanità non ha indicato ulteriori nominativi (con nota del 26.02.2026 agli atti dell'Avvocatura) di dirigenti o specialisti in ambito epidemiologico, provvisti delle competenze necessarie a rispondere al quesito peritale formulato dal Giudice.

Dato atto conseguentemente che, in assenza di diverse indicazioni da parte della Direzione regionale competente, il Settore Avvocatura non ha ravvisato elementi ostativi alla nomina del dott. Romeo Brambilla, dirigente pubblico del SISP Asl Città di Torino o, quale professionista di supporto al dott. Roberto Testi.

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della complessità del contenzioso, della specificità del quesito tecnico formulato dal Giudice al CTU, della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e dell'urgenza di procedere alla designazione dei consulenti, nominare quali Consulenti Tecnici di Parte (CC.TT.PP.) ex art. 201 cpc nel giudizio rubricato al numero R.G. 22282/2022 avanti al Tribunale di Torino, il dott. Roberto Testi ed il dott. Romeo Brambilla, dirigenti pubblici dell'Asl Città di Torino .

Dato atto che al compenso di € 3.660,00 o.f.i. a favore dei CC.TT.PP. dott. Roberto Testi e dott. Romeo Brambilla, trova copertura con le risorse disponibili sulla Missione 01 Programma 0111 del Titolo I del Bilancio *di previsione finanziario gestionale 2026-2028* e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n. 135611, esercizio 2026.

Visti:

il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e s.m.i.;

L.R. n. 7 dell'11/04/2001 *“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”*;

L. n. 136 del 13/08/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e s.m.i.;

D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

D.P.G.R. n. 9/R del 16/07/2021, recante "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale" e D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023, recante "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

D.G.R. n. 38-6152 del 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. *Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017*" e D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 di revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";

D.G.R. n. **8-8111 del 25/01/2024** "*Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*"

D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026: "*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021*";

L.R. n. 2 del 03/02/2026 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)*";

L.R. n. 3 del 03/02/2026 "*Bilancio di previsione finanziario 2026-2028*";

D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026 "*Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria*".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri da esso derivanti, pari ad € 3.660,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di integrare la D.G.R. n. 1-6496 del 13/02/2023 nominando, quale consulente tecnico di parte (CTP) ex art. 201 c.p.c. nel giudizio rubricato al n. R.G. 22282/2022 avanti al Tribunale di Torino, i Dott.ri Roberto Testi e Romeo Brambilla, in Libera Professione all'ASL Città di Torino, così come in premessa descritto;

di dare atto che la spesa di € 3.660,00 o.f.i., relativa all'incarico dei CC.TT.PP. trova copertura con le risorse disponibili sulla Missione 01 Programma 0111 del Titolo I del Bilancio regionale e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n. 135611 del Bilancio di previsione finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.